

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2977 del 26/06/2020
Oggetto	Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fosso della Maddalera in comune di Montefiorino (MO) - località Rubbiano, per uso "irrigazione agricola". Proc. n. MO05A0108/20RN02 - ZANOTTI FERDINANDO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3042 del 25/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 – ARTT. 27 e 36

PROC. MO05A0108/20RN02 (ex 1005/D)

DITTA: ZANOTTI FERDINANDO

Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso della Maddalera in comune di Montefiorino (MO) - località Rubbiano, per uso “irrigazione agricola”.

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01/05/2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01.01.2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì - Cesena e Rimini”, con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all’adozione del presente provvedimento amministrativo;

- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 09/06/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- la legge 07/08/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

premessi che:

- con Determinazione n. 6894 del 04/06/2015 è stata assentita, fino al 31/12/2019, al sig. ZANOTTI FERDINANDO, la concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Fosso della Maddalera in comune di Montefiorino (MO), loc.tà Rubbiano, con una portata massima di **0,1 l/s** e per un quantitativo non superiore a **198,00 mc/anno** per uso irrigazione agricola;
- con istanza in data 30/12/2019, registrata al SAC di Modena con protocollo n. PG/2020/34470 del 03/03/2020, nei termini di scadenza della concessione originaria, il sig. ZANOTTI FERDINANDO, C.F. ZNTFDN44F13H503I, ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione n. 6894/2015;

accertato che l'utenza di cui si chiede il rinnovo è così caratterizzata:

- prelievo da acqua superficiale;
- portata massima **0,10 l/s**;
- volume massimo **198,00 mc/anno**;
- l'opera di derivazione è mobile ed è ubicata nel comune di Montefiorino, loc.tà Rubbiano, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 13 mappale 111, avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM RER: X= 628.543 Y= 912.608;
- il prelievo ricade nel corpo idrico non a rischio denominato "Fosso della Maddalera";

considerato che:

- la derivazione in oggetto non essendo ubicata all'interno di un parco e di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. N. 1191/2007 (linee guida SIC – ZPS – RN2000);
- l'attingimento è esercitato dal bacino del corpo idrico superficiale denominato DOLO – Fosso della Maddalera – non classificato;
- nella nota integrativa della Direttiva Derivazioni del 24/10/2018, l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po stabilisce di escludere dalla valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, ai sensi della Direttiva medesima, sia i prelievi da corpi idrici artificiali che le

derivazioni di attingimento;

- l'utenza richiesta risulta compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;
- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- il richiedente rientra nella casistica disciplinata dagli artt. 36 e 27, comma 8, del R.R. 41/2001, per cui ha potuto continuare il prelievo sino all'adozione del presente atto nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione n. 6894/2015, in scadenza;
- sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto alla concessione originaria, sia le opere di presa che la quantità d'acqua derivata, così come risulta dalla dichiarazione rilasciata dal titolare della concessione nella domanda di rinnovo agli atti;

verificato che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

atteso che il richiedente, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n.2 del 30/04/2015, è tenuto a:

- costituire apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, per un importo pari a € **250,00**, già interamente versati;
- versare il canone per l'anno 2020 e i successivi canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria esperita, che non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse, il rinnovo della concessione possa essere rilasciato e che lo stesso, a norma dell'art. 36 comma 8) del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, possa essere **assentito fino al 31/12/2024**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede a Bologna, in Via Po n. 5;

- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede a Modena in Via P. Giardini n. 472/L, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede

il dirigente D E T E R M I N A

- a) di rilasciare al sig. **ZANOTTI FERDINANDO**, C.F. ZNTFDN44F13H503I, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Fosso della Maddalera in comune di Montefiorino (MO), per uso "**irrigazione agricola**", con una portata massima pari a **l/s 0,10** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 198,00** – Proc. MO05A0108/20RN02 (ex 1005/D);
- b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c) di stabilire che il presente atto di concessione ai sensi dell'art. 36 comma 8) del R.R. n.14/2001 e della DGR n. 787/2014 **è valido fino al 31/12/2024**;
- d) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:
 - * del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare allegato;
 - * dei canoni annuali di concessione nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- e) di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
- f) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- g) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, sulla base degli indennizzi interpretativi della D.G.R. n. 486/2017;
- h) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui

alla legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

- i) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- j) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Modena e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- k) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dr.ssa Barbara Villani

originale firmato digitalmente

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

Allegato parte integrante

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso della Maddalera rilasciato alla Ditta **ZANOTTI FERDINANDO**, C.F. ZNTFDN44F13H503I con sede a Montefiorino (C.A.P. 41045) – Località Rubbiano - **codice procedimento MO05A0108/20RN02** (Sinadoc n. 12650/2020).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avviene mediante pompa mobile, posta su supporto non vincolato al suolo con tubo di pescaggio (opera di presa) posto direttamente nell'alveo del torrente dal Fosso della Maddalera - bacino DOLO, in Comune di Montefiorino (MO) – Loc. Casa Bocci di Rubbiano.
2. L'opera di derivazione è sita in Comune di Montefiorino (MO), su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 13, mapp. n. 111 del NCT del medesimo comune; coordinate UTM RER: X = 628.543; Y = 912.608.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata nominale massima di esercizio pari a **0,1 l/s** e nel quantitativo massimo di volume pari a **198,00 m³/anno**.
2. L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso agricolo irriguo di un frutteto.
Il prelievo di risorsa idrica è esercitato limitatamente al periodo stagionale compreso fra aprile e settembre di ogni anno.
3. Il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.
Al termine del prelievo la parte terminale delle apparecchiature di pescaggio dovrà essere opportunamente rimossa, al fine di facilitare l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone per l'anno 2020 ammonta a € **12,28**, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.
2. Non è dovuto alcun canone per occupazione di terreno demaniale in quanto l'area demaniale occupata è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa mobile (Art. 20, comma 8, L.R. 7/2004).
3. Fatta salva la facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da

corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa. In caso il concessionario eserciti il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. Si avverte che, in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30.04.2015, l'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 250,00**, che risultano già interamente versati.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 5 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. **Il rinnovo della concessione**, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 787 del 09.06.2014, **è assentito sino al 31/12/2024**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere, a proprie spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 6 – REVOCA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino il diniego ai sensi dell'art. 22 del R.R. 41/2001. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione, nei casi di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. Alla cessazione dell'utenza il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.
4. Nel caso in cui il Concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con oneri delle spese relative a carico del Concessionario.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. Dispositivo di misurazione

Per la concessione semplificata, di cui al presente disciplinare, si può escludere l'obbligo dell'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione e la registrazione dei prelievi effettuati (previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 152/06).

Ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1, del R.R. n. 41/2001.

2. Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

4. Sospensioni del prelievo

Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Deflusso minimo vitale

Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciare defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo, denominata DMV - Deflusso Minimo Vitale è quantificata nella misura di **m³/s 0,002 (l/s 2,00)**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Fosso della Maddalera. Nei periodi di magra il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle del punto di presa e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'Autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata o necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

6. Subconcessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata del diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità

Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza

Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PER TUTTI I CORPI IDRICI

1. La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.
2. Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il/La sottoscritto/a ZANOTTI FERDINANDO, C.F. ZNTFDN44F13H503I, in qualità di rappresentante - titolato alla firma degli atti della Ditta "ZANOTTI FERDINANDO", presa visione del presente disciplinare di concessione in data _____, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato per accettazione dal concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.